

soggetto suggerisce di qualificare come palinsesto i blocchi di programmazione predisposti dal fornitore di servizi di media, in quanto la trasmissione di palinsesti su altre reti di comunicazione spesso si discosta da quella tradizionale di ventiquattro ore, prevedendo in alcuni casi la ripetizione di blocchi di programmazione di durata variabile.

Sulla definizione di “servizio di media audiovisivo lineare”, alcuni soggetti propongono di specificare che si tratta di “mezzo di comunicazione di massa” destinato “ad essere ricevuto da una porzione considerevole del grande pubblico” sulla quale potrebbe “esercitare un impatto evidente”, a carattere economico, distinguendo i diversi ruoli del fornitore di servizi di media audiovisivi, dell'aggregatore dei contenuti e dell'operatore di rete.

Un soggetto propone di richiamare, all'art. 1, *per relationem*, le definizioni contenute nel Testo unico, nonché di esplicitare il significato e di delimitare i confini della deroga all'applicazione della disciplina primaria.

E' stato inoltre chiesto di chiarire se la sola vendita di spazi pubblicitari sui siti internet e sulle piattaforme di trasmissione e il ricorso a fonti di finanziamento pubblico valgano a definire l'attività del fornitore di servizi di media audiovisivi come “non precipuamente economica”. Viene proposto, infine, di fissare un tetto massimo di contatti su base mensile oltre il quale un fornitore di servizi di media audiovisivi ricade nell'ambito di applicazione del Regolamento.

Un soggetto suggerisce di precisare che non rientrano nella definizione di servizio di media audiovisivo le versioni elettroniche di quotidiani e riviste, salvo che non contengano una sezione stabilmente dedicata alla diffusione di contenuti audiovisivi.

In via generale, si suggerisce di introdurre una chiara definizione del termine “servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica”, considerato il rapido evolversi delle piattaforme digitali.

Un soggetto evidenzia l'apparente discrasia tra la definizione di “fornitore di servizi di media”, di cui all'art. 2, lett. b), del Testo unico, secondo la quale “sono escluse dalla definizione di fornitore di servizi di media le persone fisiche o giuridiche che si occupano unicamente della trasmissione di programmi per i quali la responsabilità editoriale incombe a terzi” e la definizione di cui all'articolo 1, lett. i), dello schema di regolamento secondo cui, invece, “sono escluse dalla definizione di fornitore di servizi di media le persone fisiche o giuridiche che si occupano unicamente della trasmissione o distribuzione di programmi per i quali la responsabilità editoriale incombe a terzi”. L'ampliamento regolamentare appare, infatti, oltre che non conforme alla norma primaria (che non a caso utilizza l'avverbio “unicamente”) ed in contrasto con le finalità della stessa, idoneo a far ritenere che siano esclusi da tale nozione non soltanto l'operatore di rete, o comunque il soggetto che si limita a fornire reti di comunicazione elettronica, ma anche il gestore della piattaforma, vale a dire colui che svolge attività di aggregazione di contenuti (nel caso dei servizi lineari, all'interno di un palinsesto), funzionale, in particolare, allo sfruttamento pubblicitario degli stessi attraverso

